

Avviso

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 4 ottobre 2020 nel territorio dei Comuni di Andalo, di Arco, di Bleggio Superiore, di Bocenago, di Borgo Lares, di Bresimo, di Caderzone Terme, di Caldes, di Carisolo, di Cavedine, di Cavizzana, di Cis, di Comano Terme, di Commezzadura, di Croviana, di Dimaro Folgarida, di Drena, di Dro, di Fiavè, di Giustino, di Ledro, di Livo, di Madruzzo, di Malè, di Massimeno, di Mezzana, di Molveno, di Nago-Torbole, di Ossana, di Peio, di Pellizzano, di Pelugo, di Pinzolo, di Strembo, di Rabbi, di Rumo, di Tenno, di Terzolas, di Tione di Trento, di Tre Ville, di Vallelaghi, di Vermiglio, di Porte di Rendana, di Riva del Garda, di San Lorenzo Dorsino, di Sella Giudicarie, di Spiazzo e di Stenico della Provincia autonoma di Trento.

Si informa la clientela che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 3, del Decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 e della Delibera del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2022, è stata disposta una proroga di dodici mesi, dello stato di emergenza (dichiarato dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2021, ulteriormente esteso territorialmente con Delibera del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2021) sui territori su menzionati, interessati dagli eventi metereologici verificatisi nei giorni dal 2 al 4 ottobre 2020.

In conseguenza di ciò viene concessa la possibilità di richiedere la sospensione del pagamento delle rate di mutuo per i soggetti titolari di mutui relativi agli <u>edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente</u>, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione dei danni subiti.

I clienti, sia Privati che Aziende, potranno richiedere alle banche <u>la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale</u> fino all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile e comunque non oltre il **17 marzo 2023**. La richiesta di sospensione del pagamento deve essere accompagnata dall'autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli interessati sono invitati a contattare, entro e non oltre il **21 Maggio 2022**, il Centro Territoriale riportato di seguito, al fine di comunicare gli intendimenti e concordare le iniziative da intraprendere.

La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria.

Nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese.

L'importo complessivo sospeso dovrà essere restituito alla Banca <u>senza spese e/o oneri aggiuntivi</u> in termini di commissioni o di spese di istruttoria. La scadenza del mutuo sarà prorogata per un periodo corrispondente a quello della sospensione.



Contatti

I contatti da attivare per sospensioni o informazioni sono:

• Centro Territoriale Nord Est – Milano: ctnordest@mpscapitalservices.it;

Resp. Salvadori LAPO – cell. 3357696808 Gabriele BRAMBILLA – cell. 3346612232

Altre informazioni sul sito (www.mpscapitalservices.it)